

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTA la nota prot. 30914 del 1.8.2022, registrata al prot. gen. n. 12353 di pari data, con la quale il Segretario Generale del comune di **Castelvetrano** dott.ssa Cinzia Gambino comunica, per quanto di competenza di questo Assessorato, che il Consiglio Comunale nella seduta del 28.7.2022 si è espresso nel senso della non approvazione della proposta di rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la nomina di un Commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall'Ente, essendo già ampiamente scaduto il termine fissato per la deliberazione del rendiconto di gestione 2021, e che svolga preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dello stesso, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, all'Organo inadempiente del Comune di Castelvetrano per l'adozione delle relative deliberazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, il Sig./Dr. **Liborio Zagarella**, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, presso il Comune di **Castelvetrano** (TP).

Art. 2

Il Commissario incaricato, considerato che il Consiglio ha già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione del rendiconto di gestione 2021, dopo aver valutato gli eventuali rilievi dei Consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'Ente per

l'approvazione delle proposte già sottoposte al vaglio del Consiglio, assegnando un termine secondo le previsioni di legge.

Art. 3

Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il Commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al rendiconto 2021, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per gli adempimenti consequenziali.

Art. 4

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 5

I poteri del Commissario ad acta sono estesi, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nonché alle norme ad esso collegate.

Art. 6

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al Commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li **30/08/2022**

*L'Assessore
Zambuto*

*Il Dirigente Generale
Rizza*

*Il Dirigente del Servizio
F.toLo Presti*

*L'Istruttore direttivo
F.toAbbinanti*